

ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL 9 FEBBRAIO 2000 PER LA REGIONE LAZIO

Oggi, 09 aprile 2003, a Roma,

TRA

la Lega Regionale delle Cooperative....., rappresentata dai Sigg. Maurizio Giachi, Aldo Ravera;

la Confcooperative....., rappresentata dai Sigg. Benito Ciucci, Pier Cesare Mosca,
Edgardo Bellezza;

l'AGCI....., rappresentata dai Sigg. Marino Ianni, Eugenio De
Crescenzo;

E

La FILLEA-CGIL....., rappresentata dai Sigg. Sandro Grugnetti, Roberto Cellini;

la FILCA-CISL....., rappresentata dai Sigg. Paolo Rigucci;

la FENEAL-UIL....., rappresentata dai Sigg. Francesco Sannino, Fabrizio
Franceschilli

è stato raggiunto il seguente accordo integrativo al CCNL 9/2/2000 per i dipendenti delle Cooperative di produzione e lavoro, valevole per la regione Lazio.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (OPERAI E IMPIEGATI)

In attuazione dell'art. 6 del vigente CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 9/2/2000, dell'accordo del 4/2/2002 per il rinnovo della parte economica del 2° biennio di vigenza del CCNL, viene determinato l'elemento economico territoriale (EET) in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135.

Per determinare l'elemento economico territoriale, le parti hanno valutato l'andamento del settore edile nella regione Lazio, tenendo conto dei risultati e dei sotto elencati indicatori:

- numero di imprese e lavoratori iscritti presso l'Edilcassa del Lazio e monte salari risultante;
- numero di ore complessivamente denunciate all'Edilcassa del Lazio;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati regionalmente;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;
- numero di ore di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Per quanto riguarda l'Edilcassa, si è fatto riferimento all'esercizio 1/10/2001 – 30/9/2002; per gli altri indicatori si è preso atto dei dati conosciuti al momento della valutazione dell'elemento economico territoriale.

Le parti, nel darsi atto che l'elemento economico territoriale viene definito sul presupposto dell'applicazione della L. 135/1997, si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno di vigenza del presente contratto integrativo per valutare e aggiornare gli indicatori, l'anno di

riferimento ed i suoi risultati, al fine della conferma o della variazione dell'elemento economico stesso.

In relazione a quanto sopra, l'elemento economico territoriale di cui all'art. 6 del CCNL 9/2/2000 è fissato, a decorrere dal 1° aprile 2003 nella misura dell'11% della paga base contrattuale e, a decorrere dal 1° dicembre 2003 ed a seguito dell'incontro di cui al precedente paragrafo che dovrà valutare la tenuta del quadro economico complessivo, nella misura del 14% della paga base contrattuale, con un incremento quindi del 3%.

Per i livelli di cui alla prima colonna, l'EET a far data dal 1/1/2003, negli importi annui di cui alla seconda colonna sarà corrisposto in acconti mensili per gli impiegati nelle misure indicate in terza colonna e in acconti orari per gli operai nella misura indicata in quarta colonna; a decorrere dal 1/12/2003, l'EET negli importi annui di cui alla quinta colonna sarà corrisposto in acconti mensili per gli impiegati nelle misure indicate in sesta colonna e in acconti orari per gli operai nella misura indicata in settima colonna.

Livelli	EET annuo Dal 1/1/2003	acconto mensile	acconto orario	EET annuo dal 1/12/2003	acconto mensile	acconto orario
8	1694,01	141,17		2156,01	179,67	
7	1422,96	118,58		18811,04	150,92	
6	1219,68	101,64		1552,32	129,36	
5	1036,74	86,40	0,50	1319,4	109,96	0,64
4	924,92	77,08	0,45	1177,18	98,10	0,57
3	860,57	71,71	0,41	1095,28	91,27	0,53
2	772,48	64,37	983,15	81,93	0,47	
1	677,61	56,47	0,33	862,41	71,87	0,42

Gli importi sopra definiti comprendono e quindi di fatto sostituiscono quelli stabiliti allo stesso titolo dal Contratto Integrativo regionale del 24/6/1998.

TRASPORTI (OPERAI E IMPIEGATI)

Il concorso spese per il trasporto urbano viene fissato, a decorrere dal 1° aprile 2003 in euro 0,16 (sedici centesimi) orarie per ogni ora di lavoro normale prestata e quindi con il limite giornaliero di euro 1,28 (euro uno e ventotto centesimi) valevole sia per gli operai sia per gli impiegati.

Inoltre, ai lavoratori che utilizzano linee di trasporto extraurbane sarà corrisposto, a presentazione dell'abbonamento, un concorso spese pari al costo dello stesso che comunque non potrà essere superiore a euro 44,99 (euro quarantaquattro/00) mensili.

Nel caso di assunzione o licenziamento nel corso del mese, la somma di cui sopra sarà corrisposta nella misura di 1/3 (un terzo) per ogni decade o frazione di decade del mese in cui il lavoratore ha prestato la propria opera.

Quando il cantiere dista più di 15 Km. Dalla fermata del servizio pubblico più vicina, l'impresa, su richiesta di almeno 5 dipendenti provvederà al trasporto dei lavoratori dalla fermata al luogo di lavoro.

MENSA (OPERAI E IMPIEGATI)

Nelle unità produttive con più di 25 lavoratori dipendenti, l'impresa istituirà, con gestione diretta o mediante ricorso a imprese di ristorazione esterne, il servizio di somministrazione di un pasto caldo così composto:

- primo piatto;
- secondo piatto con contorno e pane;
- un frutto con bevanda.

Il costo di ciascun pasto sarà per 4/5 (quattro quinti) a carico dell'impresa e per 1/5 (un quinto) a carico del lavoratore.

Nelle unità produttive con meno di 25 lavoratori dipendenti ovvero qualora gli stessi, per l'organizzazione del lavoro o per le specifiche mansioni, non possano usufruire del servizio di mensa, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa pari a euro 0,44 (quarantaquattro centesimi) per ogni ora di lavoro normale prestata e quindi con il limite giornaliero di euro 3,52 (euro 3 e cinquantadue centesimi) valevole sia per gli operai sia per gli impiegati, a partire dal 1° aprile 2003.

LAVORI IN GALLERIA (OPERAI)

L'ulteriore indennità di cui al comma 3, gruppo B) dell'art. 60 del CCNL 9/2/2003, ricorrendo le condizioni previste, è stabilita nel 16% (sedici per cento).

Ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, gruppo B) dell'art. 60 del CCNL 9/2/2003, la suddetta ulteriore indennità è stabilita nel 24% (ventiquattro per cento).

LAVORI IN ESTENSIONE (OPERAI)

Per cantieri in estensione si intendono lavori tali che la distanza tra il punto di raccolta dei lavoratori (sede logistica del cantiere) e l'effettivo luogo di lavoro sia superiore a 1.000 mt.

L'evenienza di cui sopra determina l'erogazione al lavoratore, per ogni ora normale di lavoro prestata oltre tale limite, di un'indennità pari al 6% (sei per cento) del corrispettivo di un'ora ordinaria.

Sono esclusi dall'applicazione della suddetta indennità i cantieri di manutenzione.

LAVORO DEGLI ASFALTISTI

Agli addetti alla posa di conglomerati bituminosi, anche con i mezzi meccanici ed agli addetti dei lavori riguardanti depuratori in funzione o nei quali il liquame risulti stagnante, viene riconosciuta una indennità di disagio da calcolarsi per ognora di lavoro ordinario pari all'11% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3/a) dell'art. 64 del CCNL.

LAVORO ALL'INTERNO DI CIMITERI

Agli addetti in lavori all'interno di cimiteri, ove la tumulazione delle salme avvenga nelle vicinanze del posto di lavoro, viene riconosciuta un'indennità di disagio da calcolarsi per ogni ora di lavoro ordinario pari al 15% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3/a) dell'art. 64 del CCNL.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Relativamente ai lavoratori impegnati nel restauro e nei lavori archeologici le parti si impegnano, entro il mese di maggio 2003, ad una verifica dell'adeguatezza dei profili professionali.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DIRITTI SINDACALI

In previsione dell'avvio nella Regione, ed in special modo nella Capitale, di lavori di particolare complessità e dimensioni, in previsione della necessità di utilizzare regimi diversificati di lavoro o particolari forme di organizzazione della produzione, le parti si impegnano a favorire il confronto preventivo in materia di turni, organizzazione del lavoro, alloggi, mensa.

UNA TANTUM

A copertura del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 marzo 2003 (vacanza contrattuale di cui all'accordo nazionale 4 febbraio 2002) le parti concordano di erogare a favore dei lavoratori una cifra lorda una tantum omnicomprensiva pari a euro 200,00 (duecento euro) al 3° livello da riparametrare secondo la scala del CCNL.

Livelli	Parametri CCNL	Importo Una Tantum
8	250	393,70
7	210	330,71
6	180	283,46
5	153	240,94
4	135,5	213,39
3	127	200,00
2	114	179,53
1	100	157,48

EDILCASSA DEL LAZIO

Costituisce parte integrante del presente contratto il Protocollo d'intesa sull'Edilcassa del Lazio stipulato in data 19 marzo 2003 tra Federlazio, CNA, CASA, Lega delle Cooperative, Confcooperative, AGCI e Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo Regionale ha durata fino al 31 dicembre 2005 salvo diversa previsione a livello nazionale. Una copia sarà trasmessa, a cura della parte datariale, all'Edilcassa del Lazio per gli adempimenti di competenza.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore.